

Trust meno protetti

Una nuova procedura più snella e meno costosa permette al creditore di pignorare i beni del debitore donati o oggetto di vincoli di indisponibilità

di **Roberto Lenzi***

Il decreto legge 83/2015 (il cosiddetto Decreto Giustizia e Fallimenti, convertito il 28 agosto nella legge 132/2015) ha introdotto alcune novità interessanti, tra le quali quelle che impattano sui beni che siano stati oggetto di alienazioni a titolo gratuito (donazioni) ovvero di vincoli di indisponibilità (come trust, fondo patrimoniale, atti di destinazione). Il nuovo dettato normativo, infatti, consente a un creditore che si ritenga pregiudicato nei suoi diritti di poter godere, a certe condizioni, di una procedura esecutiva agevolata rispetto al passato. In primo luogo, con l'introduzione del nuovo art. 2929-bis del codice civile il creditore potrà, appunto, pignorare direttamente i beni oggetto di donazione (anche agendo nei confronti di un terzo acquirente) o di vincolo d'indisponibilità, a condizione che gli stessi siano stati attuati dal debitore in seguito al sorgere del suo credito, che il pignoramento sia eseguito entro un anno dalla trascrizione dell'atto di donazione o di costituzione del vincolo e che esista un titolo esecutivo (ad esempio, un obbligo o una sentenza di condanna a un pagamento). È consentito, pertanto, di agire esecutivamente senza ricorrere all'azione revocatoria che presuppone l'accertamento giudiziario delle ragioni creditorie con una sentenza di accoglimento (azione revocatoria che, comunque, resta a disposizione del creditore).

Al debitore rimane sempre concessa la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione attraverso la contestazione della fondatezza dei presupposti dell'esecuzione e dell'effettiva consapevolezza, da parte del debitore, che l'atto compiuto era pregiudizievole alle ragioni creditorie. In secondo luogo, il decreto 83/2015, interviene in materia fallimentare, con il nuovo comma due dell'art. 64 della Legge fallimentare che permette al cu-

ratore fallimentare di acquisire beni su cui sono stati compiuti atti di disposizione (cessioni a titolo gratuito o vincoli di indisponibilità) posti in essere nei due anni precedenti il fallimento, attraverso l'accertamento dell'inefficacia degli stessi e con la semplice trascrizione della sentenza di fallimento (e non più dovendo ottenere una sentenza di accoglimento dell'azione di accertamento degli atti dispositivi). Restano ferme, comunque, le azioni di opposizioni da parte degli interessati.

Un quadro che rafforza la figura del creditore introducendo una procedura più snella e meno costosa. D'altra parte, se questo sistema si presenta maggiormente dissuasivo nei confronti di tutti coloro che finalizzavano i propri comportamenti per sottrarre, in maniera ingannevole o disonesta i beni ai creditori, dall'altro lato, introducendo un'inversione dell'onere della prova, pone il debitore in una posizione di maggiore debolezza laddove sia in grado di dimostrare la liceità delle proprie motivazioni. (riproduzione riservata)

** avvocato, studio Lenzi e Associati*